



CONSORZIO DI  
BONIFICA SUD-VASTO  
BACINO MORO, SANGRO, SINELLO, TRIGNO  
*per la tutela, lo sviluppo e la manutenzione del territorio*

# REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEI COMPONENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER L’AFFIDAMENTO DI APPALTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

(approvato con delibera commissariale n. 18 del 14.01.2020)

## **PREMESSA**

L'art. 77, comma 1, del d.lgs. 50/2016 dispone che nelle procedure di affidamento di contratti di appalto o di concessione, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico sia affidata ad una commissione giudicatrice composta di esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto.

L'art. 77, comma 3, prevede che i commissari siano scelti:

- in caso di appalti di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, tra gli esperti iscritti all'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici istituito presso l'ANAC;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 o per quelli che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., anche tra personale interno alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione escluso il Presidente;
- in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di elevato contenuto scientifico tecnologico o innovativo, effettuati nell'ambito di attività di ricerca e sviluppo, previa richiesta e confronto con la stazione appaltante sulla specificità dei profili, dall'ANAC anche tra gli esperti interni alla medesima stazione appaltante.

L'art. 216, comma 12, precisa che, fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'art. 78, la commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Fino alla piena interazione dell'Albo di cui all'articolo 78 con le banche dati istituite presso le amministrazioni detentrici delle informazioni inerenti ai requisiti dei commissari, le stazioni appaltanti verificano, anche a campione, le autodichiarazioni presentate dai commissari estratti in ordine alla sussistenza dei requisiti dei medesimi commissari. Il mancato possesso dei requisiti o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati deve essere tempestivamente comunicata dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini della eventuale cancellazione dell'esperto dall'Albo e la comunicazione di un nuovo esperto.

L'art. 1 comma 1 lettera c) del D.L. 18 aprile 2019 ,n. 32 convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 prevede che fino al 31 dicembre 2020, non trovano applicazione, a titolo sperimentale, l'articolo 77, comma 3, quanto all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante

Alla luce di quanto sopra esposto, è necessario definire i criteri generali di selezione dei componenti delle commissioni giudicatrici che possano essere utilizzati:

- nelle procedure di affidamento di contratti di appalto di importo superiore alla soglia di cui all'art. 35 del d.lgs. 50/2016, fino all'istituzione dell'Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del citato decreto;
- nelle procedure di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 50 del 2016 o per quelle che non presentano particolare complessità, ivi comprese le procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs. 50/2016 e quelle che prevedono l'attribuzione di un punteggio tabellare sulla base di formule indicate nella documentazione di gara, nel caso si ritenga di avvalersi di tale facoltà.



## **Articolo 1 - Oggetto e finalità**

Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare la fase di costituzione e di funzionamento presso il Consorzio di Bonifica Sud (stazione appaltante) di tutte le Commissioni giudicatrici nominate nell'ambito di procedure di affidamento di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il presente Regolamento definisce i criteri per la nomina, la composizione delle Commissioni giudicatrici, i compiti, i compensi, le regole di trasparenza, garantendo il rispetto dei principi fondamentali di trasparenza, economicità, semplificazione, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa.

La stazione appaltante si riserva, altresì, la facoltà di nominare una Commissione di gara anche nelle procedure da aggiudicare mediante il criterio del minor prezzo, ai fini di procedere alla verifica di conformità/idoneità delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti.

Fermo restando che ai sensi della vigente normativa, la commissione giudicatrice è competente a valutare le offerte sia dal punto di vista tecnico che economico, la stazione appaltante può incaricare la medesima anche del vaglio della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti in gara.

In via ordinaria, tuttavia, il compito di vagliare la documentazione amministrativa spetta ad un seggio di gara.

Considerato l'obbligo di procedere all'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica, la commissione giudicatrice può lavorare con riunioni in modalità virtuale.

## **Articolo 2 - Validità e efficacia del Regolamento**

Il presente regolamento è valido ed efficace dal giorno della sua approvazione da parte dell'organo consortile competente. Ai sensi dell'art. 216, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, è soggetto a revisione al momento dell'adozione degli atti attuativi di cui agli articoli 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016.

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a tutte le procedure di gara, ancorché indette in data antecedente all'atto di approvazione, per le quali alla predetta data di entrata in vigore, la commissione di cui all'art. 77 del D.Lgs. 50/2016 o gli altri soggetti ed organi per la valutazione delle offerte non siano stati ancora nominati.

## **Articolo 3 - Seggio di gara**

La fase di ammissione degli offerenti è di competenza di un organo amministrativo (seggio di gara o RUP), individuato dall'organo competente;

Il Seggio di gara è composto come segue:

- a) procedure aperte: il RUP o un funzionario di area A e due testimoni, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante;
- b) procedure ristrette o negoziate sopra l'importo di € 40.000,00: il RUP o un funzionario di area A e un segretario verbalizzante;
- c) procedure ristrette o negoziate fino a 40.000,00: il RUP o un funzionario di area A, che relaziona in merito alle operazioni di gara e propone l'ammissione;

Per la costituzione del seggio di gara non è necessaria una nomina formale, derivando, la sua composizione, dalla struttura organizzativa dell'Ente.

Il seggio di gara, nelle gare di maggiore complessità ed importanza può farsi assistere da un consulente con competenza specifica in materia di affidamenti, opportunamente nominato.

## **Articolo 4 - Commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice è composta da un numero dispari di componenti, di norma da tre membri, in casi di procedure di particolare complessità potranno essere nominati cinque membri. Nel provvedimento di nomina della Commissione giudicatrice sono individuati anche uno o più

membri supplenti. Qualora per assenza di un membro della Commissione giudicatrice debba essere chiamato in funzione un membro supplente, nel caso in cui la Commissione giudicatrice abbia già iniziato le procedure di valutazione, il membro supplente dovrà recepire le scelte già operate dalla Commissione fino a quel momento; ciò a meno che la Commissione non sia già pervenuta alla conclusione di singole fasi con adozione del relativo atto formale (per esempio, se risulterà esaurita la fase di valutazione delle offerte tecniche con redazione della relativa graduatoria essendo avviata quella di lettura e valutazione delle offerte economiche e/o della congruità, non si darà luogo alla nuova valutazione delle offerte tecniche). Il membro supplente rimarrà in carica fino alla fine delle operazioni di gara.

Nel provvedimento di nomina della commissione viene individuato anche il Commissario con funzioni di Presidente, scelto preferibilmente tra il personale dirigente ovvero tra il personale titolare di posizione organizzativa.

Le funzioni di segreteria sono espletate da un funzionario designato, previa sottoscrizione della dichiarazione di cui all'articolo 77, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. (*Allegato B*).

La commissione giudicatrice è nominata dal Comitato Amministrativo così come individuato dalla L.R. 20 dicembre 2019 n. 45, pubblicata sul BURA n. 167 Speciale del 23.12.2019.

#### **Articolo 5 - Criteri per la scelta e requisiti dei Commissari**

La composizione della commissione deve assicurare i necessari livelli di competenza in relazione all'oggetto della gara, avendo a riferimento l'ambito organizzativo di appartenenza dei commissari, ovvero il titolo di studio, ovvero la pregressa esperienza lavorativa.

La nomina della Commissione giudicatrice avverrà applicando per ciascun membro uno o più dei seguenti criteri, in ragione dell'oggetto o della specificità della procedura e in ragione dell'importo a base di gara:

- scegliendo tra i dipendenti del Consorzio di Bonifica Sud, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- scegliendo fra soggetti dipendenti di altre stazioni appaltanti, che dispongano di idonei competenze/titoli e che abbiano maturato adeguata esperienza, nel settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto;
- scegliendo fra professionisti di comprovata esperienza ed esperti dello specifico settore cui si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati nel rispetto delle previsioni di cui al D.Lgs. 50/2016.

L'utilizzo di un criterio per uno o più membri non implica né esclude l'utilizzo del medesimo o dei diversi criteri per gli altri membri.

I componenti individuati per la specifica procedura di gara, sono tenuti, entro i 5 giorni lavorativi successivi alla data dell'individuazione, ad accettare la nomina e a trasmettere il modello relativo alle cause di incompatibilità di cui all'*Allegato A*, corredato di curriculum vitae e copia del documento d'identità.

Successivamente all'accettazione della nomina e dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti alla gara, i componenti della commissione devono dichiarare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 77 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., e pertanto, per l'esecuzione dell'incarico devono rendere apposita dichiarazione secondo il modello *Allegato C*, recante l'indicazione della insussistenza delle suddette cause di esclusione.

I componenti della commissione devono dichiarare altresì di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte e a concludere celermente l'attività, secondo le tempistiche definite dalla Stazione Appaltante.

Ognuno dei membri della Commissione giudicatrice ha l'obbligo di segnalare tempestivamente le eventuali proprie situazioni di incompatibilità, che emergano eventualmente anche nel corso della procedura, astenendosi dal partecipare ai lavori in ogni caso di conflitto di interessi.

Qualunque membro della Commissione giudicatrice potrà sollevare una questione di conflitto di interessi relativo ad altro membro: su tale questione deciderà il soggetto che ha nominato la Commissione giudicatrice.

I componenti individuati devono produrre l'autorizzazione della propria amministrazione, se prevista.

### **Articolo 6 – Principio di rotazione e criteri**

L'individuazione dei Commissari, avviene nel rispetto del principio di rotazione, fatte salve particolari esigenze, anche legate alla difficoltà di individuare all'interno della Stazione Appaltante professionalità specifiche.

Il commissario di gara non potrà ricoprire analogo incarico per più di due edizioni consecutive della stessa gara, fermo restando che in caso di edizioni ulteriori e/o successive per ciascuna gara, la commissione dovrà variare dei 2/3 dei membri rispetto alla precedente edizione, fatto salvo i casi particolari in cui siano richieste professionalità specifiche presenti in numero esiguo tra il personale della Stazione Appaltante.

### **Articolo 7 - Funzioni della commissione giudicatrice**

La Commissione giudicatrice provvede a tutti gli adempimenti di gara in seduta plenaria e precisamente:

- valuta la documentazione amministrativa ai fini di ammissioni/esclusioni dei concorrenti, se richiesta nell'atto di nomina;
- valuta le offerte tecniche ed economiche dei concorrenti ammessi in gara;
- supporta il RUP nell'eventuale valutazione di congruità delle offerte selezionate.

### **Articolo 8 - Autonomia**

La Commissione giudicatrice opera con piena autonomia di valutazione rispetto al Consorzio di Bonifica ed a qualunque altro soggetto.

La Commissione giudicatrice non riceverà dal Consorzio o da altri indicazioni relative alla gestione della gara ed alle valutazioni di merito, salvo quanto desumibile dagli atti di gara; eventuali indebiti interventi saranno segnalati ai soggetti presenti presso Consorzio, competenti per il controllo di legalità. L'eventuale revoca della nomina della Commissione giudicatrice potrà essere fatta solo con atto adeguatamente motivato prima dell'inizio delle sue attività, oppure per gravi irregolarità da essa commesse o inerenti la nomina dei suoi membri.

### **Articolo 9 - Trasparenza**

Il lavoro della Commissione giudicatrice è improntato alla massima trasparenza. L'attività della Commissione giudicatrice è riportata interamente nei verbali di gara. Nella valutazione delle offerte tecniche la Commissione giudicatrice, che opera in piena autonomia rispetto alla Stazione Appaltante, valuta il contenuto delle offerte secondo i criteri motivazionali presenti nella documentazione di gara. Ai fini di garantire il rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza nelle proprie valutazioni, la Commissione utilizza esclusivamente i criteri/sub criteri ed i pesi/sottopesi previsti negli atti di gara. La valutazione delle offerte tecniche avviene in seduta riservata. Nel pieno rispetto di quanto sopra riferito, prima dell'apertura delle offerte, la Commissione metterà puntualmente a verbale la determinazione in dettaglio dei criteri di valutazione delle offerte passibili di discrezionalità, in perfetta attuazione di quanto specificato nei documenti di gara. I suddetti criteri di valutazione, oltre che puntualmente riferiti nel verbale di gara, verranno esplicitati nella prima seduta pubblica successiva. Le valutazioni di attribuzione del punteggio devono essere adeguatamente motivate e le motivazioni devono essere collegate ai criteri motivazionali presenti nel Bando e nella documentazione di gara. Il giudizio sulle offerte è il risultato della sintesi delle valutazioni svolte dai singoli commissari; tutto viene riportato puntualmente nel verbale di gara. La Commissione giudicatrice adotta le proprie valutazioni con il plenum dei suoi membri. In caso di votazione non è ammessa astensione.



## Articolo 10 - Eventuali supporti alla Commissione giudicatrice

Ove lo richiedano la natura della gara o le problematiche emerse nel corso della valutazione delle offerte tecniche, la Commissione giudicatrice può richiedere supporti, notizie, documentazioni o approfondimenti tecnici al personale di altri uffici del Consorzio o, in caso di mancanza di professionalità interne all'organico, anche a consulenti esterni. I soggetti eventualmente consultati limitano la propria attività all'esame delle caratteristiche tecniche dell'offerta e non hanno il potere di affiancare nelle proprie valutazioni la Commissione giudicatrice. L'attribuzione dei punteggi avviene da parte dei soli componenti della Commissione giudicatrice in seduta plenaria. Analogamente, qualora risulti necessario la Commissione giudicatrice potrà chiedere chiarimenti sulle offerte ai singoli concorrenti, senza chiederne o accettarne alcuna modifica, nel pieno rispetto del principio di parità di trattamento.

## Articolo 11 - Compensi

Nessun compenso è dovuto al personale interno componente della Commissione o del Seggio di gara o che svolge le funzioni di segretario della commissione o del seggio di gara, in quanto tali attività rientrano tra i compiti istituzionali e, pertanto, soggiacciono al principio di onnicomprensività della retribuzione.

I membri esterni delle commissioni hanno diritto ad un compenso calcolato sulla base del decreto del 12 febbraio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 aprile 2018 avente ad oggetto: "Determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni giudicatrici e relativi compensi";

I compensi spettanti ai singoli componenti delle commissioni sono determinati con riferimento all'oggetto del contratto e all'importo posto a base di gara, come disposto dal Decreto citato. I compensi indicati nella tabella che segue (si riporta la tabella approvata con il decreto ministeriale) sono da intendersi al lordo delle tasse e contributi e al netto di eventuali rimborsi spese:

<b>APPALTI DI LAVORI - CONCESSIONI DI LAVORI</b>		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo</i>	<i>Compenso lordo massimo</i>
inferiore o pari a 20.000.000 €	3.000 € (1.500,00 € sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)	8.000 € (4.000,00 € sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)
superiore a 20.000.000 € e inferiore o pari a 100.000.000 €	6.000 €	15.000 €
superiore a 100.000.000 €	12.000 €	30.000 €
<b>APPALTI E CONCESSIONI DI SERVIZI - APPALTI DI FORNITURE</b>		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo</i>	<i>Compenso lordo massimo</i>
inferiore o pari a 1.000.000 €	3.000 € (1.500,00 € sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)	8.000 € (4.000,00 € sotto la soglia di cui all'art. 35 D.Lgs. 50/2016)
superiore a 1.000.000 € e inferiore a 5.000.000 €	6.000 €	15.000 €
superiore a 5.000.000 €	12.000 €	30.000 €
<b>APPALTI DI SERVIZI DI INGEGNERIA E DI ARCHITETTURA</b>		
<i>Importo a base di gara</i>	<i>Compenso lordo minimo</i>	<i>Compenso lordo massimo</i>



inferiore o pari a 200.000 €	3.000 €	8.000 €
superiore a 200.000 € e inferiore o pari a 1.000.000 €	6.000 €	15.000 €
superiore a 1.000.000 €	12.000 €	30.000 €

I rimborsi spese saranno disposti sulla base della presentazione di apposite pezze giustificative. I rimborsi chilometrici saranno riconosciuti solo se la residenza del commissario dista più di 10 km dalla sede ove si svolgerà la seduta della commissione e saranno quantificati in 1/5 del costo medio della benzina pubblicati mensilmente dal MISE (Ministero dello sviluppo economico) sul sito web istituzionale. Oltre ai rimborsi chilometrici saranno riconosciuti i rimborsi per i biglietti aerei/nave/treno/pullman/taxi (quest'ultimo solo per tragitti non superiori a 20 km) e per le spese di vitto e alloggio qualora la residenza superi la distanza di 100 km. Per il vitto sarà riconosciuto un rimborso massimo pari a € 50,00 al giorno e per il pernottamento un rimborso massimo pari a € 100,00 a notte.

Le spese per la commissione giudicatrice devono essere proposte dal RUP nella relazione propedeutica all'avvio della procedura di gara ed indicate nel quadro economico del lavoro/servizio/fornitura tra le somme a disposizione. Il RUP, nella scelta dell'importo tra il minimo e il massimo previsto, deve, motivatamente, stabilire la misura del compenso sulla base dell'importo e della complessità della procedura di aggiudicazione del contratto nonché con riguardo ad altri elementi della gara che influiscono direttamente sull'attività dei commissari (es: grado di complessità dell'affidamento, numero dei lotti, numero atteso dei partecipanti, criterio di attribuzione dei punteggi, tipologia di progetti ecc.)

### **Articolo 12 - Responsabilità**

Sussiste la piena separazione delle responsabilità tra l'Amministrazione del Consorzio e la Commissione giudicatrice; ognuno dei due soggetti assume quindi la responsabilità di tutte e sole le decisioni assunte nell'ambito dei propri rispettivi poteri.

### **Articolo 13 - Garanzie**

I dipendenti del Consorzio di Bonifica sono esonerati da ogni vincolo gerarchico per ciò che concerne l'espletamento del mandato di membri o segretari di Commissioni giudicatrici e ciò sia all'interno della Commissione in cui operano, sia nei confronti del Consorzio. Le decisioni assunte ed i voti espressi nell'ambito di tale mandato non possono essere valutati ad alcun fine (disciplinare o di rendimento) e quindi non potranno in alcun caso essere motivo di vantaggio ovvero di pregiudizio per il dipendente. Analogo principio si applica ai funzionari del Consorzio della cui collaborazione la Commissione Giudicatrice si sia avvalsa ai sensi del precedente art. 11.

### **Articolo 14 – Norma finale**

Il presente provvedimento produrrà effetti fino alla data di effettiva operatività dell'Albo di cui all'articolo 78 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Per tutto quanto non disciplinato si rimanda alla normativa vigente in materia.



**Allegato A) dichiarazioni ex art. 77, commi 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e accettazione incarico**

**DICHIARAZIONE**

art. 77, commi 5 e 6 D.lgs. 50/2016

Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e accettazione incarico

Componenti del Seggio di gara

(art. 51 cpc; art. 35 bis D.lgs. 165/2001; artt. 42 DPR 62/2013)

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Con la presente dichiara di accettare l'incarico di componente del seggio di gara nel procedimento di gara:

CIG \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

A tal fine

**DICHIARA**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e delle responsabilità penali e civili per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

**di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto a:**

**CAUSE INCOMPATIBILITÀ**

- non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l'Amministrazione che intende affidare il contratto (art. 77 comma 5 D.lgs. 50/2016);
- non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 77 comma 6, D.lgs. 50/2016);
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis, comma 1 D.lgs.165/2001);

**CAUSE CONFLITTO D'INTERESSE**

- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura (art. 42 comma 2 D.lgs. 50/2016): in particolare non avere interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o



grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art. 7 D.P.R. 62/2013);

**DICHIARA altresì,**

- di essere a conoscenza che la mancata astensione nei casi di incompatibilità/conflicto di interesse costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale e amministrativa (art. 42 comma 3 D.lgs. 50/2016);
- che tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione giudicatrice non saranno divulgati a terzi e di essere consapevole che eventuali rapporti e scambi di informazioni con i concorrenti durante le procedure di gara possono incorrere nei reati di cui agli articoli 353 e 353 bis del codice penale;
- di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione e della allegata appendice normativa il sottoscritto si impegna ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dichiara altresì di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione del Consorzio di Bonifica Sud e del Regolamento aziendale per il trattamento dei dati effettuati.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile

**Allegato B) dichiarazioni ex art. 77, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e accettazione incarico**

**DICHIARAZIONE**

**art. 77, comma 6 D.lgs. 50/2016**

**Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e accettazione incarico**

**Segretario delle Commissioni Giudicatrici e di Gara**

**(art. 51 cpc; art. 35 bis D.lgs. 165/2001; artt. 42 DPR 62/2013)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Con la presente dichiara di accettare l'incarico di Segretario/a verbalizzante della Commissione Giudicatrice nel procedimento di gara:

CIG \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine

**DICHIARA**

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e delle responsabilità penali e civili per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci**

**di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto a:**

**CAUSE INCOMPATIBILITÀ**

- non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 77 comma 6, D.lgs. 50/2016);
- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis, comma 1 D.lgs.165/2001);

**CAUSE CONFLITTO D'INTERESSE**

- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura (art. 42 comma 2 D.lgs. 50/2016): in particolare non avere interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art. 7 D.P.R. 62/2013);



**DICHIARA altresì,**

- di essere a conoscenza che la mancata astensione nei casi di incompatibilità/conflicto di interesse costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale e amministrativa (art. 42 comma 3 D.lgs. 50/2016);
- che tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione giudicatrice non saranno divulgati a terzi e di essere consapevole che eventuali rapporti e scambi di informazioni con i concorrenti durante le procedure di gara possono incorrere nei reati di cui agli articoli 353 e 353 bis del codice penale;
- di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione e della allegata appendice normativa il sottoscritto si impegna ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dichiara altresì di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione del Consorzio di Bonifica Sud e del Regolamento aziendale per il trattamento dei dati effettuati.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile

Allegato C) dichiarazioni ex art. 77, comma 9 del D.Lgs. 50/2016 e accettazione incarico

### DICHIARAZIONE

**art. 77, comma 9 D.lgs. 50/2016**

**Insussistenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse**

**Componenti delle Commissioni Giudicatrici e di Gara**

**(art. 51 cpc; art. 35 bis D.lgs. 165/2001; artt. 42 e 77 D.lgs. 50/2016; art. 7 D.P.R. 62/2013)**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

Nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ Cod. Fiscale \_\_\_\_\_

Con la presente dichiara di accettare l'incarico di Commissario della Commissione Giudicatrice/Componente della Commissione di gara nel procedimento di gara:

CIG \_\_\_\_\_

OGGETTO \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

A tal fine

### DICHIARA

**ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del medesimo D.P.R. e delle responsabilità penali e civili per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci di trovarsi nelle seguenti condizioni rispetto a:**

#### CAUSE INCOMPATIBILITÀ

- non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale relativo ai delitti contro la pubblica amministrazione (art. 35 bis, comma 1 D.lgs. 165/2001);
- non aver svolto alcuna funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto dei cui affidamento si tratta (art. 77 comma 4 D.lgs. 50/2016);
- non aver ricoperto nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, cariche di pubblico amministratore presso l'Amministrazione che intende affidare il contratto (art. 77 comma 5 D.lgs. 50/2016);
- non aver concorso, in qualità di membro di commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi (art. 77 comma 6, D.lgs. 50/2016);

#### CAUSE CONFLITTO D'INTERESSE

- non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 51 del Codice di Procedura Civile;
- non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nella procedura (art. 42 comma 2 D.lgs. 50/2016): in particolare non avere interessi propri o che coinvolgano propri parenti, affini entro il secondo grado, il coniuge o conviventi, oppure persone con le quali ha rapporti di frequentazione abituale, ovvero soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge ha causa pendente o

grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero soggetti od organizzazioni di cui è tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero enti, associazioni non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui è amministratore o gerente o dirigente (art. 7 D.P.R. 62/2013);

**DICHIARA altresì,**

- di essere a conoscenza che la mancata astensione nei casi di incompatibilità/confitto di interesse costituisce fonte di responsabilità disciplinare per il dipendente pubblico, fatte salve le ipotesi di responsabilità penale e amministrativa (art. 42 comma 3 D.lgs. 50/2016);
- che tutte le informazioni raccolte nel corso dei lavori della Commissione giudicatrice non saranno divulgati a terzi e di essere consapevole che eventuali rapporti e scambi di informazioni con i concorrenti durante le procedure di gara possono incorrere nei reati di cui agli articoli 353 e 353 bis del codice penale;
- di essere informato, secondo quanto previsto all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.;
- di impegnarsi a garantire la disponibilità immediata a partecipare alle sessioni di valutazione delle offerte e a concludere celermente l'attività, secondo le tempistiche definite dalla Stazione Appaltante.

Con la sottoscrizione della presente dichiarazione e della allegata appendice normativa il sottoscritto si impegna ad operare con imparzialità e a svolgere il proprio compito con rigore, riservatezza, nel rispetto della normativa vigente e dichiara altresì di aver preso visione del Piano Triennale per la Prevenzione della corruzione del Consorzio di Bonifica Sud e del Regolamento aziendale per il trattamento dei dati effettuati.

Data \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Firma leggibile

## Allegato APPENDICE NORMATIVA

### Art. 4 D.lgs. 50/2016

“1. L'affidamento dei contratti pubblici (...) avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica”.

### Art. 42 D.lgs. 50/2016

“1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati”.

### Art. 77 D.lgs. 50/2016

“4. I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.

5. Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere nominati commissari giudicatori relativamente ai contratti affidati dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.

6. Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del presente codice. Sono altresì esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

8. Il Presidente della commissione giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

9. Al momento dell'accettazione dell'incarico, i commissari dichiarano ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6. Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell'incarico, accertano l'inesistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice di cui ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo, all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 e all'articolo 42 del presente codice. La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all'ANAC ai fini dell'eventuale cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo esperto”.

### Art. 51 cod. proc. civ.

“Il giudice ha l'obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

- 2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;
- 3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
- 4) se ha dato consiglio o prestato patrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
- 5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un'associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che ha interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell'ufficio l'autorizzazione ad astenersi; quando l'astensione riguarda il capo dell'ufficio, l'autorizzazione è chiesta al capo dell'ufficio superiore”.

#### Art. 353 c.p. Turbata libertà degli incanti

“1. Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.

2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro.

3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata, ma sono ridotte alla metà”.

#### Art. 353 bis c.p. Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032”.